

INFORMATIVA N. 31 / 2013

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: **TASSO DI INTERESSE LEGALE**

Riferimenti Legislativi: **Decreto del Ministero dell'Economia 12 dicembre 2013** pubblicato su G.U. n. 292 del 13 dicembre 2013.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. **1284 c.c.** è fissata al **1,0%** in ragione d'anno, con decorrenza **dal 1° gennaio 2014**.

TABELLA RIASSUNTIVA – TASSO DI INTERESSE LEGALE

DECORRENZA	TASSO
21/04/1942	5,00%
16/12/1990	10,00%
01/01/1997	5,00%
01/01/1999	2,50%
01/01/2001	3,50%
01/01/2002	3,00%
01/01/2004	2,50%
01/01/2008	3,00%
01/01/2010	1,00%
01/01/2011	1,50%
01/01/2012	2,50%
01/01/2014	1,00%

Per effetto di questa variazione, dal 1° gennaio 2014, il costo del ravvedimento operoso diverrà meno oneroso per la quota interessi.

La procedura del ravvedimento operoso su omesso o insufficiente versamento dei tributi consente, come noto, la regolarizzazione delle **violazioni tributarie** non ancora constatate mediante l'adempimento spontaneo del contribuente il quale deve **contestualmente**:

- effettuare l'omesso o insufficiente versamento del tributo
- versare la sanzione in misura ridotta
- versare gli eventuali interessi moratori dovuti computati al tasso legale

L'inosservanza anche di uno soltanto degli adempimenti prescritti determina il mancato perfezionamento del ravvedimento operoso.

MISURA DELLE SANZIONI RAVVEDIMENTO OPEROSO

- **entro i 14 giorni successivi** alla scadenza del termine per il versamento :
0,20% per ogni giorno di ritardo
[la sanzione varia dallo 0,20% per il 1° giorno di ritardo al 2,80% per 14 giorni di ritardo]
- **dal 15° al 30° giorno** successivo alla scadenza di versamento : **3,00%**
- **dal 31° giorno** successivo alla scadenza del versamento ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione : **3,75%**

MISURA DEGLI <u>INTERESSI DI MORA</u>	
RAVVEDIMENTO OPEROSO	
Dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno di pagamento compreso	
Fino al 31.12.2013	2,50%
Dal 01.01.2014	1,00%

ATTENZIONE:

nei **pagamenti** inerenti le “**transazioni commerciali**” (*vale a dire i contratti, comunque denominati, tra imprese/professionisti ovvero tra imprese/professionisti e pubbliche amministrazioni, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo*) si utilizza il tasso di mora pari al saggio di interesse della B.C.E. + **8 punti** (per le **transazioni commerciali concluse con decorrenza 1 gennaio 2013**), + **7 punti** (per le **transazioni commerciali concluse entro il 31 dicembre 2012**), in base al D.Lgs 231/2002 [ns **INFORMATIVA N. 20 / 2013**].

LO STUDIO RIMANE A VOSTRA DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI.

Verona, 17.12.2013

avv. Borsaro Luigi